Corte di giustizia dell'Unione europea
COMUNICATO STAMPA n. 23/19
Lussemburgo, 28 febbraio 2019

Stampa e Informazione

Conclusioni dell'avvocato generale nella causa C-622/17
Baltic Media Alliance Ltd / Lietuvos radijo ir televizijos komisija

Avvocato generale Saugmandsgaard Øe: la direttiva sui servizi di media audiovisivi non impedisce l'adozione, da parte di uno Stato membro, di un provvedimento che obbliga a trasmettere o ritrasmettere un canale televisivo straniero solo in pacchetti a pagamento, al fine di limitare la diffusione, mediante tale canale, di contenuti incitanti all'odio presso il pubblico di detto Stato

Un simile provvedimento è anche compatibile con la libera prestazione di servizi prevista all'articolo 56 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea

La Baltic Media Alliance, società registrata nel Regno Unito, trasmette il canale televisivo NTV Mir Lithuania, destinato esclusivamente al pubblico lituano e la cui parte essenziale dei programmi è in russo. Il 18 maggio 2016 la commissione radiotelevisiva della Lituania (la «LRTK») ha adottato, conformemente alla normativa lituana, un provvedimento che obbliga, per una durata di dodici mesi, gli operatori che offrono canali televisivi via cavo o via Internet ai consumatori lituani a trasmettere il canale NTV Mir Lithuania solo in pacchetti a pagamento. La decisione si basava sul fatto che un programma trasmesso il 15 aprile 2016 sul canale in questione presentava contenuti incitanti all'ostilità e all'odio sulla base della nazionalità nei confronti dei paesi baltici.

Nelle sue odierne conclusioni, l'avvocato generale Henrik Saugmandsgaard Øe ritiene che la direttiva sui servizi di media audiovisivi [1], che obbliga gli Stati membri ad assicurare la libertà di ricezione e a non ostacolare la ritrasmissione sul proprio territorio di trasmissioni televisive provenienti da altri Stati membri per ragioni quali l'incitamento all'odio, non impedisca alla Repubblica di Lituania di adottare un simile provvedimento.

Infatti, secondo l'avvocato generale, tale direttiva non impedisce allo Stato membro di ricezione di disciplinare, con modalità specifiche, la distribuzione delle trasmissioni televisive provenienti da altri Stati membri e l'accesso alle medesime. Lo Stato membro di ricezione può quindi, per ragioni di interesse generale, richiedere a chi trasmette canali televisivi che organizzi la propria offerta in modo che determinati canali siano ricompresi solo in pacchetti specifici. Simili provvedimenti non ostacolano la ritrasmissione o la ricezione propriamente detta dei canali di cui trattasi. Questi ultimi, rispettando tali modalità, possono sempre essere trasmessi e i consumatori possono vederli legalmente, a condizione di abbonarsi al pacchetto adeguato.

Inoltre, l'avvocato generale ritiene che il provvedimento adottato dalla LRTK nei confronti del canale televisivo NTV Mir Lithuania sia compatibile con la libera prestazione dei servizi, garantita dall'articolo 56 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Tale provvedimento appare infatti giustificato e proporzionato. A tale riguardo, l'avvocato generale sottolinea che la Repubblica di Lituania, con un provvedimento ragionevole, ha legittimamente cercato di proteggere lo spazio di informazione lituano contro la propaganda russa, nel contesto della guerra di informazione che i paesi baltici subiscono.

---

[1] Direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 marzo 2010 relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (GU 2010, L 95, pag. 1).

IMPORTANTE: Le conclusioni dell'avvocato generale non vincolano la Corte di giustizia. Il compito dell'avvocato generale consiste nel proporre alla Corte, in piena indipendenza, una soluzione giuridica nella causa per la quale è stato designato. I giudici della Corte cominciano adesso a deliberare in questa causa. La sentenza sarà pronunciata in una data successiva.

IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il testo integrale delle conclusioni è pubblicato sul sito CURIA il giorno della lettura.

Contatto stampa: Eleonora Montserrat Pappalettere ☎ (+352) 4303 8575